



Circolo Tavo Burat



Custodiamo la Valsessera



Comitato Tutela Fiumi



LIPU Biella e Vercelli

Al Dr. Gilberto Pichetto Fratin
Ministro della Transizione Ecologica

Al Responsabile del Procedimento
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI (VA)

e p.c.:

Direzione Generale per le Dighe e le
Infrastrutture Idriche (MiTe)

via pec:
segreteria.ministro@pec.mase.gov.it
va@pec.mase.gov.it
va-5@mite.gov.it
dg.digheidrel@pec.mit.gov.it

Oggetto: Istanza CBBBV di proroga del DM 286 del 01/12/2014 e del DM 242 del 10/06/2021 (cod. procedura 13400) – Richiesta di rigetto e necessità di reiterazione procedura VIA

Egr. Sig. Ministro,
Egr. Responsabile del Procedimento,

L'associazione *Custodiamo la Valsessera*, il *Circolo Tavo Burat –Pro Natura*, il *Comitato Tutela Fiumi di Biella* e l'associazione *LIPU Sez. di Biella e Vercelli*

Premesso che:

in data 01/12/2014, con il D.M. n. 286/2014 veniva rilasciato positivo parere ambientale per il progetto di *“Invaso sul torrente Sessera in sostituzione dell'esistente, per il superamento delle crisi idriche ricorrenti, il miglioramento dell'efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ravasanella ed Ostola e la valorizzazione ambientale del comprensorio”*.

in data 10/06/2021, con il D.M. n. 242/2021 fu concessa una 1^a proroga del termine di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale *“di ulteriori 5 anni, vale a dire fino al 20 dicembre ferma restando la necessità di ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel citato decreto n. 286 e alle precisazioni contenute nel parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui alla nota prot. DG-ABAP-0013110 del 20 aprile 2020.*



in data 10/12/2024 il *Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese* (CBBBV) ha assunto la deliberazione n. 397 autorizzando Presidente e Direttore a presentare ulteriore richiesta di proroga del decreto VIA D.M. n. 286/2014 sino al 20.12.2034.

Valutato che:

1)

La documentazione prodotta e pubblicata è gravemente carente sia nell'illustrare il progetto delle opere conseguenti le prescrizioni del DM 286/2014 che l'immutata modifica – come sostenuto dal CBBBV - del quadro ambientale di riferimento. Nelle relazioni depositate il consorzio si limita a trattare superficialmente alcune tematiche tralasciandone completamente altre, ad esempio lo stato qualitativo del corpo idrico, variato nel corso di questo decennio, e le problematiche del rispetto degli obiettivi della DQA.

2)

Nel D.M. 242/2021 è specificato che *"Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, vige quanto disposto nel predetto decreto DEC/VIA n. 286 del 1° dicembre 2014"* e che *"Restano ferme le responsabilità del proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera."*

I termini fissati nei provvedimenti di VIA, ai sensi delle vigenti disposizioni non inferiori ai 5 anni, sono determinati *"tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA."*

Il CBBBV non ha, entro i 5 + 5 anni di validità del provvedimento di VIA, ancora depositato tutti gli elaborati per le Verifiche di Ottemperanza, verifiche necessarie per procedere all'esecuzione delle opere. Il CBBBV è l'unico responsabile di tale ritardo e non può essere fondata la richiesta di proroga a causa della tempistica dei *"procedimenti autorizzatori necessari"*.

I ritardi del CBBBV nell'assolvimento delle prescrizioni fissati nel D.M. 286/2014 e nel 242/2021 sono certamente da considerare anche quale concausa nel ritardo dell'assegnazione delle risorse finanziarie. Al riguardo occorre però osservare che nella determinazione dei termini, ai sensi del TUA, si deve tenere conto solo dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e dei procedimenti autorizzatori, non dei tempi necessari al Proponente per ottenere i finanziamenti.

Il presupposto dato per scontato dal legislatore a fronte della presentazione di una istanza per la realizzazione di opera è che il Proponente, indifferentemente se operatore pubblico o privato, abbia le risorse economiche per costruire l'opera.

Le ragioni che giustificano il rilascio di una proroga debbono essere dunque limitate alle **cause oggettive di impedimento** nella realizzazione dell'opera stessa (ad esempio imprevisti tecnici,



cause meteo, varianti in corso d'opera, ecc.) non certo per risolvere una incapacità progettuale e finanziaria, la ragione vera per cui il CBBBV chiede altri dieci anni per terminare un'opera senza aver superato le verifiche di ottemperanza, senza aver mai avviato bandi di gara e senza aver mai aperto alcun cantiere nei 10 anni precedenti:

“Come già riportato allo stato attuale delle cose l'opera non è ancora stata avviata in conseguenza della necessità di reperimento delle sufficienti dotazioni finanziarie”

Se a presentare una seconda domanda di proroga fosse un operatore privato che non ha, dopo 10 anni ancora concluso la fase di Verifica di Ottemperanza per ritardo nel deposito degli elaborati, queste associazioni sono certe che l'istanza sarebbe immediatamente respinta. Altrettanto confidano per un operatore pubblico economico le cui responsabilità – i ritardi propri nella presentazione della documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza - sono evidenti.

3)

Il Proponente nella propria istanza chiede anche la proroga dei termini per un periodo addirittura superiore (il doppio, 10 anni) dei termini fissati nel D.M. 286/2014. Avanza inoltre in altre sedi e contesti (ad esempio nelle domande del bando PNSSII) una strutturazione del progetto diga-condotta in 4/5 distinti lotti, ipotesi non prevista nel D.M. 286/2014 a cui si aggiunge la richiesta di SII (società partecipata dal CBBBV) per l'esecuzione delle opere acquedottistiche collegate.

Al riguardo occorre fare presente che al comma 5 dell'articolo 25 del TUA è però disposto: *“Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario”*

Il Proponente nella “RELAZIONE SULLO STATO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO” non giustifica la propria richiesta sostenendo che si sia determinato un *mutamento del contesto ambientale di riferimento* o siano intervenute *modifiche progettuali* e pertanto non dovrebbero essere accolte e disposte modifiche delle prescrizioni già previste nel DM 286/2014, compresi i termini dei 5 anni che sono compatibili anche con le attuali disposizioni normative.

Osservano inoltre che il Proponente, dopo ben 10 anni, non ha ancora provveduto:

- al completo deposito della documentazione richiesta per le Verifiche di Ottemperanza ANTE OPERAM;
- non ha ancora ottenuto l'approvazione del progetto esecutivo.

Solo con la tardiva nota n. 4185 del 07.11.2024 il Consorzio ha provveduto a trasmettere alla Regione Piemonte la documentazione necessaria per la verifica di competenza, secondo le indicazioni dell'art. 2 del Decreto 286/2014. Una trasmissione incompleta, per stessa ammissione del CBBBV: *“a parziale esaurimento delle prescrizioni contenute nella Sezione A dell'Art. 1”*.

Nessuna nuova invece per l'assolvimento delle prescrizioni di cui alla Sezione B dell'Art. 1, ovvero l'osservanza ANTE OPERAM, in funzione della definizione in progettazione definitiva e/o esecutiva, delle prescrizioni di cui ai punti 5,10,11,14,15,17,19 di tale sezione.



Circolo Tavo Burat



Custodiamo la Valsessera



Comitato Tutela Fiumi



LIPU Biella e Vercelli

Ancora più deplorabile e colpevole, dopo 10 anni, il ritardo nello sviluppo e non ancora la trasmissione del progetto esecutivo alla Direzione Generale Dighe:

“Il progetto esecutivo è stato sviluppato ed è in procinto di essere trasmesso all’approvazione finale della Direzione Generale per le Dighe presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.”

Queste associazioni ritengono dunque che non possa essere concessa ulteriore proroga del Decreto VIA 286/2014 a fronte di questi incredibili e ingiustificati ritardi, di cui è esclusivamente responsabile il CBBBV; e nemmeno possa essere concessa ulteriore proroga per motivi, quali la capacità finanziaria, che non rientrano tra le ragioni che possono essere addotte per concedere le proroghe.

4)

L’istanza di proroga è stata deliberata in data 10/12/2024 e protocollata in data 12/12/2024. Non è stata dunque presentata entro i termine di 120 gg prima della scadenza dei termini di validità del positivo provvedimento di compatibilità ambientale, in scadenza il 20 dicembre 2024.

Ai sensi delle disposizioni vigenti “se l’istanza [...] è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga”.

Segnalano dunque alla Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche, ai fini della validazione o meno della graduatoria di cui all’**Elenco interventi ammessi nel PNISSI** (pubblicato sul sito il 18 luglio 2024), che il progetto CUP PNISSI0000192 è attualmente privo del positivo provvedimento di compatibilità ambientale e che il punteggio attribuito non è più rispondente ai criteri del bando. Risulta pertanto indispensabile la sospensione della posizione in graduatoria assegnata fintanto che non sia risolta, verificandone l’esito, la procedura relativa all’istanza di proroga.

5)

Il Proponente riporta tra i motivi che hanno giustificato la 1^a proroga il rispetto a nuove disposizioni normative intervenute (vedasi alle lettere d) e) h) i) j) della “RELAZIONE SULLO STATO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO”).

Nel presentare la 2^a istanza di proroga non richiama invece la necessità di revisione del progetto in relazione ad altra normativa intervenuta (ad esempio la Direttiva Derivazioni, l’introduzione del Deflusso Ecologico, ecc.).

Va sempre ricordato che il Decreto 286/2014 è stato assunto in un periodo in cui, allo Stato Italiano, veniva contestato con varie procedure EU Pilot il mancato rispetto della DQA e della Direttiva



Habitat. Ovvero il positivo provvedimento di VIA era stato assunto in un contesto normativo completamente differente rispetto all'attuale, sicuramente molto più favorevole alle aspettative del Proponente:

- a) le misure Site specifiche di tutela del SIC non erano ancora state definite;
- b) mancavano sia il Piano di Gestione che l'individuazione dell'Ente gestore (situazione che purtroppo permane tutt'ora);
- c) non era ancora stata definita la Direttiva Derivazioni e il suo aggiornamento a seguito dei Decreti Ministeriali STA 29 e 30 del 2017;
- d) in quegli anni lo Stato Italiano veniva condannato (procedura di infrazione) sulle modalità di conduzione delle V.I.A. e V.I. ed era avviata la procedura Eu Pilot per le inadempienze nell'applicazione della Direttiva Quadro Acque (in parte superate con i decreti di cui sopra);
- e) il SIC Valsessera IT1130002 non era ancora stato riconosciuto ZSC (Zone Speciali di Conservazione)
- f) l'opera non era prevista nel PTA approvato nel 2007 (negli atti preliminari, del 2004, era peraltro ipotizzato un percorso in subordine: solo a fronte di un esito negativo dell'analisi di fattibilità dell'invaso sul Mastallone – mai condotto – avrebbe potuto essere valutato in alternativa il Sessera);
- g) l'opera non era prevista nel PdGPo 2010;
- h) l'opera non era prevista nel PdGPo 2015;
- i) l'opera trova la sua prima previsione, ma ex post, nel PdGPo 2021-2027.

Le prescrizioni introdotte dal Decreto di VIA n° 286/2014 e nel Decreto di proroga n. 242/2021 non hanno mai portato a una revisione che colmassero i vari deficit, in particolare:

- a) dell'analisi costi/benefici conclusa dal C.S. LL. PP. nel 2012 per un invaso dalla capacità di 12,3 Mmc anziché dei 7,1 Mmc effettivamente autorizzati; un'analisi peraltro mai condotta contemplando i "costi ambientali" dati dall'opera (da realizzarsi in area SIC e in assenza di una definita deroga ai sensi del punto 4.7 della DQA) ma esclusivamente per valutare se i benefici economici (resa irrigua e resa idroelettrica) giustificassero i costi dell'investimento;
- b) il dimezzamento della capacità di invaso non ha portato a una riduzione del costo delle opere ma ad un loro incremento, in quanto lo sbarramento iniziale previsto rimane della identica altezza (99 metri). L'aumento dei costi è associato in particolare alla realizzazione di uno sfioratore a calice; di una nuova galleria sub orizzontale lunga 216 metri sotto il corpo diga e il fianco della montagna a servizio dello sfioratore; una nuova galleria stradale di 60 metri per attività di cantiere;
- c) l'importo dei lavori per il Rifacimento invaso sul torrente Sessera è indicato in 370.000.000 euro; dato francamente inverosimile e sottostimato giacché la stessa Deputazione del Consorzio ha valutato nel 2022 (Del 114/2022) tale importo in 390 milioni di euro e il tasso di inflazione annuo è del 5-6%;
- d) ad una verifica della possibile regola di invaso ed agli effettivi utilizzi, con un dimezzamento delle capacità consentite, tenendo conto dei limiti nella capacità di accumulo nei periodi di siccità (si prenda ad esempio le annate 2022 e 2023), stante anche i diritti di prelievo a valle del consorzio Est Sesia.



Considerando anche le condizioni richieste dalle disposizioni di bacino, regionali, nazionali ed europee per l'accesso ai finanziamenti:

- a) *“per tale opera dovranno essere soddisfatte tutte le condizioni di cui al punto 4.7 della Direttiva Acque europea, in quanto le modifiche idromorfologiche e il deterioramento delle condizioni fluviali conseguenti la realizzazione di questo invaso richiedono il ricorso a tale specifica deroga”* (precisazione dell'Autorità di Bacino a risposta di una nostra interpellanza);
- b) l'opera ricade in un SIC e ZSC ed è francamente impossibile che siano soddisfatti i criteri del DNSH, ovvero *“non arrecare un danno significativo”* alla biodiversità.

In particolare nella nuova procedura VIA dovrebbe essere affrontato il tema della necessità della deroga 4.7 della DQA.

L'autorizzazione vigente è stata rilasciata:

- quando nei Piani di Gestione di Bacino tutti non veniva pianificato in quali tratti e per quali ragioni era possibile disporre tale deroga (oggetto di infrazione UE);
- avendo ben presente che l'accumulo in invaso, il rilascio programmato per usi energetici, il prelievo dissipativo per usi irrigui di circa 25 Mmc sui 75 Mmc di afflussi annui (stime anno medio) determinano certamente modifiche idromorfologiche e deterioramento delle condizioni fluviali tant'è che sono state disposte varie prescrizioni e compensazioni.

I successivi PTA e PdGPO, pur prevedendo ex post l'opera, non hanno ritenuto, impropriamente, di definire la necessità della deroga 4.7 per il torrente Sessera interessato dal nuovo invaso. Una scelta condotta probabilmente con sufficienza, confidando nel fatto che il provvedimento di VIA era già stato rilasciato e che sussisteva un diritto oggettivo.

La Commissione VIA, nel valutare tra le due possibilità, l'accoglimento della 2^a proroga o la reiterazione della procedura VIA, deve tenere conto degli interessi ambientali e della necessità di un percorso che corregga quanto in passato è stato condotto eludendo le disposizioni della DQA: in assenza della deroga 4.7 tale opera non è assentibile.

6)

Nella istanza di proroga si presenta una diversa soluzione progettuale relativamente allo sfioratore a calice. Nella 1^a proroga il diametro del calice alla quota di 936 m s.l.m. è di 12 metri, in grado di far sfiorare una portata di 817 mc/sec. Nella 2^a proroga il diametro del calice alla quota di 936 m s.l.m. si riduce a soli 8,50 metri, diametro che consente lo sfioramento di una portata pari a 505 mc/sec, decisamente inferiore rispetto alle condizioni di TR 1000, che si attestano sui 860 mc/sec.



In considerazione di tali problematiche si è reso necessario, a parità di tipologia e di altezza della diga, variare la struttura dell'opera di scarico superficiale passando da uno sfioratore in corpo diga ad uno sfioratore a calice ubicato in sponda sinistra dell'invaso di ritenuta elevabile in seconda fase. Il calice dello sfioratore superficiale avrà un doppio ciglio beante;

- il primo di diametro pari a 8,50 m, avente carattere provvisorio, sarà costituito da finestre nello spessore dello stelo alla quota di sfioro pari a 936,00 m. s.l.m. in grado di sfiorare una portata pari a 505 mc/s oltre alla potenzialità degli scarichi di fondo e mezzofondo per complessivi 744 mc/s corrispondenti alla portata affluente caratterizzata da un tempo di ritorno compreso tra quello duecentennale e quello cinquecentennale (Tr pari a circa 400 anni) considerato un adeguato orizzonte temporale statistico di riferimento a fronte del presupposto breve termine di vigenza della limitazione;
- il secondo di diametro pari a 12 m, avente carattere definitivo e dimensionato sulla portata di 860 mc/s riferita al tempo di ritorno progettuale di 1.000 anni, avrà ciglio beante alla quota di massima

regolazione pari a 951,00 m. s.l.m. La sua attivazione avverrà solo seguito del conseguimento della prevista autorizzazione ambientale completata e sarà preceduta dalla sigillatura delle finestre temporanee alla quota di 936,00 mediante la realizzazione di un piccolo getto in c.a. complementare che non necessiterà di cantierizzazione particolare (circa 80 mc di calcestruzzo che sarà portato con elicotteri).

Il Proponente ritiene tale riduzione sostanzialmente accettabile e proponibile “a fronte del presupposto breve termine di vigenza della limitazione”.

Queste associazioni ritengono inaccettabile la scelta progettuale del CBBBV (una portata di sfioro inferiore alla portata di piena TR 1000) fondata su una scommessa probabilistica assurda (la piena con TR 1000 può avvenire domani come tra 999 anni con identica probabilità) e su una asserzione priva di alcun fondamento. Non è accettabile porre a rischio chi abita a valle con tali economie, lo sfioratore a 936 m. s.l.m. deve essere in grado di rispettare le indicazioni di sfioro indicate nelle norme sulla base delle portate di piena millenarie, nel caso de quo 860 mc/sec.

E su quali basi il CBBBV prefigura che il Ministero dei Beni e della Attività Culturali toglierà a breve la limitazione di 7,1 Mmc di vaso, asserendo che si tratterebbe di una “prevista autorizzazione ambientale completata”, una sorta di automatismo?

La lettura cronologica delle note che hanno portato questo Ministero a disporre tale limitazione illustrano che già l'autorizzazione a 7,1 Mmc è il risultato di un compromesso a fronte dell'enorme perdita di area boscata che la realizzazione di un vaso in area SIC comporta, giacché le prime valutazioni condotte dalla Sovrintendenza deponevano per il diniego totale dell'opera.

Occorre inoltre osservare che le integrazioni progettuali conseguenti la prescrizione 1 sezione B del DM 286/2014 (posizione e tipologia sfioratore, la galleria sub orizzontale con funzione dissipativa lunga più di 200 metri dal diametro di 9-10 metri, la galleria stradale lunga 60 metri, la diversa forma e dislocazione della torre di presa, la diversa posizione dell'edificio di sfruttamento energetico del DMV/DE) non sono mai state sottoposte a procedura di evidenza pubblica nonostante tali modifiche interessino anche il corpo della diga stessa con l'eliminazione del profilo di sfioro tipo Creager e del raccordo a salto di sci per l'evacuazione delle portate da sfioramento, modifica che riduce l'impiego di cemento armato per 20.000 mc.



Questo “risparmio” riduce l’elemento gravitativo, e dunque la sinergia tra componenti, in una struttura mista qual è uno sbarramento ad arco-gravità. Ad avviso delle scriventi associazioni è doveroso e necessario documentare non solo la singola modifica, a sé stante, ma l’intero progetto dello sbarramento nella sua ultima versione, maggiormente ad arco e meno ad arco-gravità, per valutare anche i maggiori carichi sulle spalle laterali. Una ragione in più per reiterare la procedura VIA anziché consentire la 2^a proroga.

Anche la realizzazione della imponente galleria sub orizzontale ai piedi dello sbarramento in sponda sinistra, lunga più di 200 metri, impone rilevanti ed attenti approfondimenti geognostici e strutturali ai fini della sua fattibilità, efficacia idraulica e stabilità.

Nel corso di un nuovo procedimento di VIA il Proponente dovrebbe illustrare tali scelte progettuali alla luce di un esame delle possibili alternative e la fase di evidenza pubblica consentirebbe la messa a fuoco di eventuali problematiche ovvero la definizione delle ottimali migliorie.

6)

Il CBBBV continua a ritenere - ma impropriamente - che il nuovo invaso sia un “rifacimento” ancorché in procedura VIA l’istanza sia stata correttamente considerata relativa ad un nuovo e diverso invaso intervenendo con varie prescrizioni sui rilasci in alveo sia alla nuova sezione ove verrà realizzato lo sbarramento che in località Piancone, ove verrà effettuato il prelievo per il trasferimento ad uso irriguo in altro sottobacino, dopo lo sfruttamento idroelettrico del primo salto.

2.4 Concessione delle acque

Le considerazioni espone nel SIA datato ottobre 2010 non sono cambiate. Ad oggi *il procedimento di variante alla concessione di derivazione relativa al nuovo invaso sul torrente Sessera resta sospeso fino alla conclusione della fase di verifica di ottemperanza delle prescrizioni stabilite ai fini della progettazione esecutiva nel D.M. 286 del 01.12.2014 di rilascio della compatibilità*, di cui alla nota della Provincia di Biella Area Tutela e Valorizzazione ambientale Servizio Risorse Idriche prot. n. 26042 del 22.11.2016.

Assurdo dunque affermare che vi sarà un procedimento di “*variante di concessione*” una volta conclusa la fase di verifica di ottemperanza. Il procedimento sarà obbligatoriamente relativo al rilascio una “nuova concessione” e dovrà essere condotto verificando la compatibilità del prelievo alle disposizioni vigenti alla data della istanza e non solo al rispetto di quanto già prescritto nel DM 286/2014.

Come più volte richiamato da queste associazioni occorre verificare se tale prelievo dissipativo costituisce un impedimento al raggiungimento degli obiettivi di qualità del C.I. Sessera la cui parte terminale è purtroppo in stato ecologico sufficiente. Qualora risultasse incompatibile la proposta di derivazione potrebbe essere accolta solo se precedentemente definita la deroga 4.7 della DQA nella pianificazione dell’AdBPo.


Questa verifica va certamente condotta in una nuova procedura di VIA poiché nel DM 286/2014 tale problematica non fu correttamente affrontata (è il periodo in cui l’Italia fu sottoposta a procedura di infrazione proprio per difetto nella applicazione delle deroghe DQA). La richiesta di



rigetto della 2ª istanza di proroga e reiterazione della procedura di VIA è volta dunque a sanare il mancato approfondimento di tale problematica anche alla luce delle mutate condizioni di contesto, una riduzione e una diversa distribuzione delle portate in alveo nel corso dell'anno, con riduzione della riserva nivologica invernale.

Nella procedura per il rilascio di una nuova concessione di derivazione, stante gli enormi tempi intercorsi dal momento del rilascio del provvedimento di via, delle mutate condizioni di riferimento e gli intervenuti aggiornamenti normativi (direttiva Derivazioni, DE, ecc.) dovrà comunque essere accertato che la derivazione dissipativa non comprometta la possibilità di raggiungimento degli obiettivi di qualità fluviale, ovvero sia consentibile in ragione di pianificata deroga in sede di PdGPO.


Occorre al riguardo fare presente che nel 2010 il PdGPO, allegato 5, riferiva le seguenti condizioni con il descrittore "Stato complessivo attuale":



Sottobacino	ID corpo idrico	nome	categoria corpo idrico	tipologia associata	Natura corpo idrico	Stato complessivo attuale	Obiettivo proposto ecologico	Obiettivo proposto chimico	Motivazioni adottate qualora l'obiettivo proposto non sia di "stato buono al 2015"
Sesia	0010870081r	MARCOVA	corso d'acqua	06SS2T	naturale	sufficiente	buono al 2021	buono al 2015	è in corso un programma di interventi i cui effetti cominceranno ad esplicitarsi solo dopo il 2015
Sesia	0010870101pi	MASTALLONE	corso d'acqua	01SS1N	naturale	buono	buono al 2015	buono al 2015	
Sesia	0010870102pi	MASTALLONE	corso d'acqua	01SS2N	naturale	sufficiente	buono al 2021	buono al 2015	
Sesia	001087018011pi	EGUA	corso d'acqua	01SS2N	naturale	sufficiente	buono al 2021	buono al 2015	
Sesia	0010870181pi	SERMENZA	corso d'acqua	01SS2N	naturale	sufficiente	buono al 2021	buono al 2015	
Sesia	001087019041pi	STRONA DI POSTUA	corso d'acqua	01SS2N	naturale	sufficiente	buono al 2021	buono al 2015	
Sesia	0010870191pi	SESSERA	corso d'acqua	01SS1N	naturale	buono	buono al 2015	buono al 2015	
Sesia	0010870192pi	SESSERA	corso d'acqua	01SS2N	naturale	buono	buono al 2015	buono al 2015	
Sesia	0010870193pi	SESSERA	corso d'acqua	01SS3N	naturale	buono	buono al 2015	buono al 2015	
Sesia	0010870201pi	SORBA	corso d'acqua	01SS2N	naturale	sufficiente	buono al 2021	buono al 2015	
Sesia	0010870211pi	STRONA DI VALDUGGIA	corso d'acqua	01SS2N	naturale	buono	buono al 2015	buono al 2015	
Sesia	0010870221pi	VIGNA	corso d'acqua	01SS2N	naturale	sufficiente	buono al 2021	buono al 2015	

In tali condizioni qualsiasi intervento e prelievo doveva esclusivamente dimostrare il mantenimento dell'obbiettivo.

Nel PdGPO 2015 viene affinata l'analisi e sono distinto lo Stato Chimico e lo Stato ecologico. Riscontro di un stato chimico "non buono" per il tratto terminale del Sessera mentre rimane costante la situazione dello stato ecologico, individuato "Buono":



Regione del distretto	Codice corpo idrico (ID_C2015)	Nome corso d'acqua	Natura	Uso per fortamenti e modificati	Pressioni significative	Impatti significativi	Staz. monit.	Stato CHIMICO	Obiettivo Chimico PdG Po 2015	Eventuali esenzioni ex art.4 DGA	Motivazione per esenzione indicata	Stato/Potenzial e ECOLOGICO	Obiettivo ECOLOGICO PdG Po 2015	Eventuali esenzioni ex art.4 DGA	Motivazione per esenzione indicata
Piemonte	06SS3F723PI	SESSIA	naturale		4.1; 4.5.1; 5.1	HA_IDR; HA_MOR; Altro	si	buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	Fattibilità tecnica
Piemonte	01SS1N725PI	SESSERA	naturale		3; 3.6.1	T; Asp; Assott; Ecosist_Terr_Assott; HA_IDR	no	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Piemonte	01SS3N727PI	SESSERA	naturale		2.4; 4.5.1; 5.1	IC; Ecosist_Terr_Assott; HA_MOR; Altro	si	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Piemonte	01SS2N726PI	SESSERA	naturale		3; 3.6.1; 4.3	T; Asp; Assott; Ecosist_Terr_Assott; HA_IDR	si	non buono	buono al 2021	4.4	Fattibilità tecnica	buono	buono al 2015		
Piemonte	04SS2N728PI	SESSI	naturale		4.5.1	Ecosist_Terr_Assott; HA_MOR; Altro	si	buono	buono al 2015			buono	buono al 2015		
Piemonte	10SS2N729PI	SISOLA	naturale		1.1; 4.5.1	IN; IO; IC; IM; Ecosist_Terr_Assott; HA_MOR; Altro	no	buono	buono al 2015			sufficiente	buono al 2021	4.4	Fattibilità tecnica



Circolo Tavo Burat



Custodiamo la Valsessera



Comitato Tutela Fiumi



LIPU Biella e Vercelli

Nell'ultimo e vigente PdGPO 2021 i riscontri peggiorano e lo Stato Ecologico riportato nelle tabelle dell'allegato 5 illustrano che il tratto 01SS2N726PI del Sessera è con uno stato ecologico "Sufficiente"

Nome Corpo Idrico	Natura Corpo Idrico	Stato chimico	Obiettivo chimico 2021	Esenzioni obiettivo chimico	Stato-Potenziale ecologico	Obiettivo ecologico 2021	Esenzioni obiettivo ecologico	Esenzione art. 4(7) DQA
SEZIA	naturale	Non Buono	buono oltre il 2027	Art. 4.4 - Fattibilità tecnica; Art. 4.4 - Condizioni naturali	Sufficiente	buono al 2027	Art. 4.4 - Fattibilità tecnica	
SESSERA	naturale	Buono	buono al 2015	no esenzione	Buono	buono al 2015	no esenzione	
SESSERA	naturale	Buono	buono al 2015	no esenzione	Buono	buono al 2015	no esenzione	
SESSERA	naturale	Buono	buono al 2015	no esenzione	Sufficiente	buono al 2027	Art. 4.4 - Fattibilità tecnica	
SESSI	naturale	Buono	buono al 2015	no esenzione	Buono	buono al 2015	no esenzione	

Qualsiasi prelievo dissipativo, anche posto nei tratti a monte dove gli obiettivi sono già raggiunti, pregiudica certamente il raggiungimento dell'obiettivo "Buono" per il tratto terminale del torrente Sessera. La deroga di cui all'art. 4.4 per ragioni di fattibilità tecnica è fissata solo per tale tratto ed è relativa alla impossibilità di modificare le pressioni esistenti. Per poter autorizzare nuovi prelievi anche nei tratti a monte dovrebbe essere disposta la deroga di cui all'art. 4.7 ma tale deroga non è stata introdotta nella pianificazione dell'AdBPO:

Di questo mutato quadro di riferimento ambientale non vi è traccia nelle relazioni del Proponente e risulta peraltro necessaria la reiterazione della procedura di VIA.

Si richiama inoltre che lo stesso CBBBV con i consorzi irrigui AIOS e AIES ha affidato alla ditta Graia il compito di formulare una proposta per l'attuazione di deflussi sperimentali al posto del Deflusso Ecologico sull'asta del fiume Sesia. Tale richiesta è volta a ridurre i rilasci in alveo durante la fase irrigua ma è vincolata a più strette misure di monitoraggio ambientale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale

Nella delibera n. 399/2024 della deputazione del CBBBV si prefigurano già alcune stazioni di monitoraggio ambientale escludendo incredibilmente l'asta del torrente Sessera (sono previste tre stazioni sul fiume Sesia, due sul Cervo e due sull'Elvo). Ancora non è noto come la proposta di deflussi sperimentali si abbinerà alla regola di invaso sul torrente Sessera.

Tale progetto, dettato anche dagli effetti dei mutamenti climatici quali le cicliche severità idriche, deve comunque fondarsi su una revisione del fabbisogno irriguo e del bilancio idrico nell'intero bacino Sesia che, a differenza di quanto valutato per il progetto di "Rifacimento della diga in Valsessera", non dovrebbe limitarsi al solo comparto irriguo in destra orografica, in capo al CBBBV.

Oltre alla definizione dei deflussi sperimentali il CBBBV, Centro Sesia ha richiesto con la delibera della n. 30/2023 la revisione degli accordi del 1975 per il riparto delle portate del fiume Sesia alle 6 rogge presenti al nodo di Gattinara Romagnano Sesia, accordi fortemente penalizzanti per la destra orografica.

Ed ancora va ricordato che il recupero di capacità di invaso sono state disposte con la delibera 300/2024 della Deputazione CBBBV le verifiche batimetriche dei bacini su Ostola, Ingagna, Ravasanella.



Tutte queste nuove misure, che tra loro devono trovare idonea coordinazione, non possono essere definite con procedure separate. La reiterazione della procedura di VIA per la realizzazione di un nuovo e più grande invaso in Valsessera è pertanto fortemente necessaria poiché, in questi 10 anni, sono cambiati e sono allo studio altre misure per affrontare le idroesigenze irrigue in equilibrio con le necessità ambientali.

7)

Sussistono non solo le condizioni per il rigetto della istanza di proroga per quanto in precedenza esposto ma la necessità, per ragioni di **merito**, della reiterazione della procedura di VIA.

Ritengono infatti che in ragione degli effetti locali del mutamento climatico, particolarmente accelerato in questi ultimi 10 anni, si sia determinato un mutamento del contesto ambientale di riferimento oggetto degli studi e degli elaborati prodotti e depositati dal Proponente a cavallo tra il 2009/2010 e a fine 2011.

Gli elaborati depositati dal Proponente per le Verifiche di Ottemperanza e le relazioni in sede della 2^a istanza di proroga non sono infatti sufficienti a valutare gli effetti più complessi di tale mutamento e gli impatti ambientali conseguenti ad un importante prelievo dissipativo dal torrente Sessera, con trasferimento delle portate in altri sottobacini.

A tal fine si propongono in allegato la descrizione di tale repentino mutamento condotto da Pierluigi Perino, riportate in un articolo pubblicato sulla Rivista Biellese.

Si valuti inoltre che ISPRA rendiconta un incremento percentuale del +13% della evapotraspirazione potenziale tra il valore registrato nel 2023 rispetto al valore medio del periodo 1951–2023, incremento ancora più indicativo della severità del mutamento climatico rispetto alle variazioni di altri singoli parametri (le temperature o le precipitazioni).

Tenendo infatti conto della evapotraspirazione per ettaro di risaia (circa 5.000 mc*ha – dati Giuseppe Sarasso – Riso Italiano) l'incremento del +13% della evapotraspirazione per una superficie irrigua di 25.000 ettari comporta un incremento ulteriore del fabbisogno idrico di ben 16 Mmc, poco meno di quanto l'invaso Sessera potrebbe assicurare in anno medio sotto il profilo delle precipitazioni. In un anno scarso le portate trasferite non riuscirebbero nemmeno a compensare la perdita per evapotraspirazione, fatto che dovrebbe indurre a rivedere certe scelte infrastrutturali.

A fronte anche di un calo nelle precipitazioni risulta quanto mai necessaria una reiterazione della Procedura di VIA per valutare concretamente, in rapporto ai costi ed agli impatti dell'opera, la validità di un sistema di accumulo ai fini irrigui sul torrente Sessera.

Nella nuova procedura di VIA dovrebbe essere concretamente valutata la regola di invaso per la capacità autorizzata di 7,1 Mmc (mai stata oggetto di analisi al CSLLPP o in sede di procedure ad evidenza pubblica per la valutazione dei rapporti costi/benefici) sia nelle nuove condizioni medie (afflussi 2000-2024) che in annate severe, dalle scarse precipitazioni e tra loro contigue come il 2022-2023, verificando le portate effettivamente disponibili nelle situazioni di criticità per le



finalità irrigue tenendo conto dei diritti AIES alla derivazione Roggia Mora, le sofferenze aggiunte al Sessera nel suo tratto terminale (stato ecologico sufficiente) e l'effetto "invaso vuoto", l'inefficacia della struttura in certe condizioni.

Negli ultimi anni anche l'alta Val Sessera, come sopra richiamato, ha sperimentato lunghi periodi di siccità, un quadro preoccupante poiché la frequenza e l'intensità di questi eventi estremi stanno aumentando. Il perdurare e l'aggravarsi di questi effetti possono portare a ricadute negative sul *Carabus olympiae*, una specie che predilige climi freschi e umidi.

Nello studio di Massimo Meregalli e Deborah Isocrono commissionato dal CBBBV viene confermata la presenza del *Carabus* fino all'attuale limite dell'invaso in sponda destra e valutata la perdita diretta di habitat in 0,4 ha, pari al 5% delle aree ove è presente il coleottero. Gli autori sottolineano che anche una perdita contenuta del 5% dell'habitat di questa specie steno-endemica e prioritaria non può essere trascurata. Ad avviso delle scriventi associazioni tale perdita di habitat non solo non è trascurabile ma **non è ammessa dalle misure sito specifiche**.

L'indagine condotta dagli autori è tuttavia insufficiente sotto il profilo statistico per valutare compiutamente l'entità del popolamento della specie in quanto, come precisano gli autori, *“i risultati del campionamento delle trappole sono stati influenzati pesantemente da un clima poco favorevole, caratterizzato da prolungati periodi di siccità”* e *“Il basso numero di ricatture che si sono verificate nel corso dell'indagine ostacola una significativa elaborazione statistica dei dati ottenuti con il campionamento”*.

Le aree indagate, benché prossime alla diga (zona alpe Scheggiola e impluvio fra l'Alpe Scheggiola e l'invaso artificiale), non hanno riguardato l'area a faggeta direttamente interessata dalla costruzione dell'impianto o interferita dalle opere di cantiere. Dal punto di vista operativo campionare nella zona a ridosso della Diga non è semplice a causa della forte pendenza, ma approfondire l'indagine potrebbe essere molto utile. Ulteriori campionamenti dovrebbero essere condotti in destra orografica stante la sussistenza di precedenti segnalazioni vicino alla località Piana del Ponte.

In un nuovo ed aggiornato procedimento di VIA e VINCA, oltre alla conduzione di un più approfondito monitoraggio del *Carabus* ed alla verifica degli effetti diretti nel SIC da mutamento climatico (innalzamento delle temperature medie, riduzione delle precipitazioni, diverse condizioni nivologiche, alternanza siccità), potrebbero (dovrebbero) essere meglio considerati:

- la possibilità di una ulteriore modifica delle condizioni climatiche locali a seguito della realizzazione di un più grande bacino lacustre (gli effetti di mitigazione sulle temperature, l'incremento dell'evapotraspirazione, la variazione dell'umidità relativa, ecc.); Meregalli e Isocrono ne ammettono la possibilità teorica ma non hanno trovato conferma nella bibliografia esistente semplicemente per l'assenza di studi sui piccoli bacini montani, non per una dimostrata irrilevanza di tali bacini nelle modifiche climatiche locali;
- i fattori di stress per il *Carabus* e per la fauna in generale, soprattutto considerando l'impatto significativo che si verificherebbe durante la fase di cantiere, maggiormente prolungata rispetto a quanto previsto nel DM 286/2014;



- gli effetti dei grandi incendi intervenuti nella vallata nel corso degli ultimi anni, il cui rischio aumenta con i fenomeni di siccità prolungata, che hanno certamente danneggiato parte degli ambienti di faggeta e arbusteti, habitat prediletto del *Carabus*
- le fluitazioni massive in alveo di limi a seguito di rilasci non autorizzati (ma anche da quelli autorizzati) dall'invaso esistente o in relazione alle attività di cantiere del nuovo sbarramento –invaso.
- l'innalzamento da duplice fattore (mutamento climatico e accumulo in vaso) delle temperature medie e massime delle acque nel torrente Sessera, con influenza sulla capacità riproduttiva dei salmonidi e sullo stato ecologico.
- gli effetti degli eventi alluvionali del 2020
- gli interventi di sistemazione idromorfologica per la riduzione dei rischi idraulici che l'Unione Montana ha in fase di progettazione e di procedura VIA (circa 10-12 milioni di euro stimati) la cui origine trova concausa nel regime delle portate dettato dall'operatività della diga esistente e nell'interruzione del trasporto solido
- le notevoli opere per consentire la tracimazione delle piene progettate dal CBBBV ma mai sottoposte a procedura di evidenza pubblica nonostante la loro rilevanza sotto il profilo della sicurezza idraulica

Conclusioni

Le scriventi associazioni ritengono ragionevole, dopo 10 anni e una proroga già concessa, che il progetto di realizzazione di un nuovo vaso in Valsessera sia reiterato, ovvero sottoposto a nuovo procedimento di VIA in quanto sono sotto gli occhi di tutti gli effetti anche locali del mutamento climatico, ovvero del mutato quadro di riferimento ambientale.

Altresì ritengono che le soluzioni progettuali avanzate per soddisfare le prescrizioni del DM 286/2014, soprattutto quelle che comportano modifiche dello sbarramento principale o che richiedono approfondimenti geo-strutturali (la imponente galleria ai piedi dell'invaso in sin. orografica), debbano essere sottoposte a nuovo procedimento di VIA con fase di evidenza pubblica.

In attesa di riscontri, porgono distinti saluti.

Pray Biellese 27 dicembre 2024

Albino Foglia Parrucin
Custodiamo la Valsessera

Daniele Gamba
Circolo Tavo Burat – Pro Natura

Guido Governati
Comitato Tutela Fiumi

Giuseppe Ranghino
LIPU Biella e Vercelli



Circolo Tavo Burat



Custodiamo la Valsessera



Comitato Tutela Fiumi



LIPU Biella e Vercelli

Per contatti:

pec: circolo.tavo.burat@pec.it

email: circolo.tavo.burat@gmail.com

tel: 360441473